

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-2991 del 15/06/2021
Oggetto	D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 29-nonies - Faeti Marino & C. Soc. Agr. s.s., con sede legale in Comune di Mercato Saraceno in Strada Taibo Castello n. 21 in loc. Taibo ed installazione in Comune di Forlì in Via Nuova n. 30 in loc. Pievequinta - Modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'Allegato 1 le Condizioni dell'AIA (REV. 1).
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3103 del 15/06/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno quindici GIUGNO 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 29-nonies - Faeti Marino & C. Soc. Agr. s.s., con sede legale in Comune di Mercato Saraceno in Strada Taibo Castello n. 21 in loc. Taibo ed installazione in Comune di Forlì in Via Nuova n. 30 in loc. Pievequinta - Modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'Allegato 1 le Condizioni dell'AIA (REV. 1).

La Responsabile dell'Incarico di Funzione

Visti:

- il D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA.;
- la L.R. 30 luglio 2015 n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"* con la quale, dal 01/01/2016, sono trasferite ad ArpaE le funzioni in materia di AIA precedentemente di competenza provinciale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015"*;
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti fra SUAP e AIA;

Premesso che la Faeti Marino & C. Soc. Agr. s.s. è titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ArpaE di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-4901 del 25/10/2019 a seguito di riesame al Sig. Marino Faeti in qualità di Gestore dell'installazione sita in Via Nuova n. 30 in loc. Pievequinta in Comune di Forlì, per la prosecuzione dell'attività IPPC riconducibile al punto 6.6 lettera a) dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis;

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-1622 del 08/04/2020 è stata rilasciata la modifica non sostanziale di AIA relativa alla variazione della sola prescrizione n. 32 di AIA a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la quale è stata riformulata come segue:

32. *Sulla base di quanto previsto dal Decreto n. 9 del 25/01/2010 in merito alla obbligatorietà di lavaggi con acqua in caso di emergenza sanitaria, si ritiene che la ditta debba provvedere alla realizzazione di pozzetti di dimensioni tali da consentire/agevolare la raccolta da parte di ditta specializzata delle suddette acque di lavaggio, che andranno avviate a smaltimento come rifiuto. Pertanto, entro un periodo della durata pari ai giorni compresi tra il 23 febbraio 2020 fino alla conclusione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (termini determinati dai DPCM emanati in ottemperanza all'art. 1 comma 1 D.L. 19/2020), a cui assommare i 90 giorni di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 211 del 16/03/2020, la ditta dovrà realizzare un pozzetto a servizio di ciascun capannone (due pozzetti nel caso del capannone 1A e capannone 1B) per poter assolvere agli obblighi in caso di emergenza sanitaria;*

Premesso che con diffida prot. n. PG/2021/39554 del 12/03/2021 è stato disposto alla Faeti Marino & C. Soc. Agr. s.s. di presentare, entro 60 giorni dal ricevimento dell'atto, domanda di modifica non sostanziale di AIA per l'esercizio dell'arco di disinfezione trovato installato all'entrata dell'impianto nel corso della visita ispettiva effettuata in data 19/01/2021, in quanto tale sistema di disinfezione non risultava autorizzato con l'AIA vigente ed il Gestore aveva manifestato la volontà di non rinunciare allo stesso;

Dato atto che in data 07/05/2021 con comunicazione art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. la Faeti Marino & C. Soc. Agr. s.s. ha caricato sul portale regionale IPPC-AIA la domanda di modifica non sostanziale di AIA acquisita al protocollo di questa Agenzia con n. PG/2021/73006 del 10/05/2021 relativa a:

- installazione all'ingresso dell'allevamento di un sistema di disinfezione automezzi fisso e automatizzato;
- realizzazione di un sistema di raccolta e accumulo delle acque di lavaggio di ogni singolo capannone: i pozzetti (da 1 m³) saranno installati nel lato longitudinale esterno di ogni capannone, collegati all'interno con tubo in pvc provvisto di tappo apribile all'interno del capannone (3 pozzetti per i capannoni 1A e 1 B e 4 pozzetti per i capannoni 2, 3 e 4);

Dato atto che la domanda di modifica non sostanziale di AIA di cui sopra adempie al punto 2.6 della diffida sopra citata;

Specificato inoltre che la domanda di modifica non sostanziale di AIA caricata sul portale regionale IPPC-AIA in data 07/05/2021 risponde a quanto prescritto dalla prescrizione n. 32 di AIA sopra riportata, il cui testo riformulato viene inserito nella presente modifica dell'Allegato 1 di AIA ed identificato con la dicitura “**(modifica aprile 2020)**”;

Dato atto che a fronte di tali modifiche risulta opportuno apportare all'Allegato 1 “Le condizioni dell'AIA” di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-4901 del 25/10/2019 e s.m.i. le necessarie modifiche;

Dato atto che per la modifica di AIA richiesta dalla Faeti Marino & C. Soc. Agr. s.s. si è ritenuto non applicabile il punto B.2.60 dell'Allegato B.2 della Legge Regionale 20 Aprile 2018 n. 4, ovvero il progetto di modifica non necessitava di essere sottoposto alla Verifica di Assoggettabilità (Screening);

Vista la documentazione presentata dalla Faeti Marino & C. Soc. Agr. s.s. tramite caricamento sul Portale IPPC-AIA, comprensiva dell'attestazione di versamento, tramite bonifico bancario, della tariffa istruttoria di € 250,00 definita dalla D.G.R. n. 155 del 16/02/09, relativamente agli allevamenti zootecnici per le modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento di AIA;

Dato atto che il procedimento di modifica ha avuto il seguente iter istruttorio:

- in data 07/05/2021 con comunicazione art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. la Faeti Marino & C. Soc. Agr. s.s. ha caricato sul portale regionale IPPC-AIA la domanda di modifica non sostanziale di AIA (acquisita al protocollo di questa Agenzia con n. PG/2021/73006 del 10/05/2021);
- in data 13/05/2021 il SAC di Forlì-Cesena di Arpa e con nota prot. n. PG/2021/75976 ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento l'accoglimento della modifica sopra descritta ricadente nella fattispecie di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento di AIA e ha richiesto il parere di competenza agli Enti interessati;
- con nota prot. n. PG/2021/85207 del 28/05/2021 è stato chiesto alla Faeti Marino & C. Soc. Agr. s.s. di fornire documentazione per la revisione dell'Allegato 1 di AIA in merito all'aggiornamento del calcolo delle emissioni in atmosfera di ammoniaca e del bilancio di azoto e fosforo escreti mediante la versione integrata del software BAT-Tool;
- con nota prot. n. PG/2021/90365 09/06/2021 la Faeti Marino & C. Soc. Agr. s.s. ha fornito la documentazione aggiuntiva richiesta per la revisione dell'Allegato 1;

Dato atto che a tutt'oggi non sono pervenute ulteriori osservazioni da parte degli altri Enti coinvolti;

Evidenziato che la documentazione tecnica presentata dal Proponente, formata dai seguenti documenti, è stata valutata esaustiva:

- comunicazione relativa alla modifica non sostanziale di AIA;

- copia pagamento oneri istruttori;
- Allegato 3B;

Vista la documentazione tecnica presentata dalla ditta proponente e viste le opportune valutazioni effettuate da questo SAC sulla stessa, si accoglie la richiesta della ditta e si modifica l'Allegato 1 "Le Condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-4901 del 25/10/2019 come di seguito specificato:

- 1 al § **A3 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO** viene sostituito l'Allegato 3B come segue:
 - Allegato 3B - Planimetria rete idrica, datata maggio 2021;
- 2 al § **C1.2 DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL'ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO** viene inserito alla fine la descrizione dell'arco di disinfezione e del sistema di raccolta e accumulo delle acque di lavaggio di ogni singolo capannone, come segue:

[omissis]

Per poter assolvere agli obblighi in caso di emergenza sanitaria l'azienda doterà ogni singolo capannone di un sistema di raccolta e accumulo delle acque di lavaggio: nel lato longitudinale esterno di ogni capannone saranno installati dei pozzetti da 1 m³, collegati all'interno del capannone con tubo in pvc provvisto di tappo apribile all'interno del capannone (n. 3 pozzetti nei capannoni 1A e 1B, n. 4 pozzetti nei capannoni 2 e 3).

All'ingresso dell'allevamento sarà inoltre installato un sistema di disinfezione automezzi fisso e automatizzato. Tale sistema, previsto dalla normativa sulla biosicurezza negli allevamenti avicoli, prevede la nebulizzazione di una soluzione disinfettante sul veicolo allo scopo di neutralizzare eventuali microrganismi ed evitare la diffusione di epidemie nell'allevamento. La nebulizzazione della soluzione disinfettante avviene mediante ugelli posizionati su due barre laterali e nella griglia situata al pavimento. La disinfezione insiste su una piazzola impermeabilizzata delle dimensioni di c.a. 5,0 m x 2,80 m, provvisto di canalina con griglia carrabile in posizione centrale con la funzione di raccogliere le eventuali acque di sgrondo delle operazioni di disinfezione. La caditoia è collegata ad un pozzetto di ispezione in cui è presente una valvola a tre vie automatica che si apre quando il sistema entra in funzione e che permette di convogliare l'eventuale gocciolamento delle acque di disinfezione in un pozzettone in cemento a tenuta, interrato, della capacità di circa 1,0 m³. Quando il sistema di disinfezione non è attivo, la valvola rimane chiusa e le acque di pioggia defluiscono nel fosso adiacente. La soluzione raccolta verrà smaltita all'occorrenza come rifiuto da autospurgo. L'azionamento del sistema di disinfezione è automatico mediante fotocellula. Il sistema di disinfezione è collegato direttamente alla rete aziendale di distribuzione dell'acqua; il serbatoio contenente la soluzione disinfettante è posizionato all'interno del magazzino del capannone 1A a fianco al sistema di disinfezione. Il prodotto utilizzato per la disinfezione è lo stesso già in per la disinfezione dei locali ed attrezzature.

- 3 al § **D2.5 SCARICHI E PRELIEVO IDRICO** vengono introdotte la prescrizione n. 35 bis e la prescrizione n. 35 ter riferite all'arco di disinfezione, come segue:

(arco disinfezione)

35 bis. All'occorrenza la ditta dovrà svuotare la vasca di accumulo del liquido caduto sulla piazzola dopo l'attivazione della disinfezione dei mezzi con una frequenza tale da garantire sempre un volume disponibile all'utilizzo. Tali liquidi dovranno essere gestiti come rifiuto e smaltiti con la frequenza stabilita dalla vigente normativa.

35 ter. La piazzola di disinfezione degli automezzi deve essere provvista di un sistema (dal funzionamento completamente automatico) a saracinesca o analogo dispositivo volto a consentire l'ingresso delle acque contaminate nella cisterna di stoccaggio, in assenza di precipitazioni atmosferiche.

Vista la comunicazione pervenuta dalla Regione Emilia-Romagna Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale datata 18/03/2021 relativa a "Nota AIA n. 2/2021. *Precisazioni sul calcolo dei parametri per il report annuale delle installazioni AIA in cui si svolge attività di allevamento intensivo di pollame o di suini (categoria 6.6)*" e viste le Linee Guida interne di Arpae per la valutazione delle BAT conclusioni degli allevamenti (LG 46-DT, approvata con DET-AMB-2020-336 del 24/04/2020), **si modifica la prescrizione n. 19 (emissioni diffuse)** dell'Allegato 1 "Le Condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-4901 del 25/10/2019 come di seguito specificato, con la precisazione che l'efficacia parte dal prossimo report:

(emissioni diffuse)

19. Ogni anno il Gestore deve provvedere a calcolare l'azoto e il fosforo escreto e le emissioni in atmosfera di ammoniaca prodotte dal numero medio dei capi allevati nell'anno solare. Ai fini del calcolo si potrà utilizzare il BAT-Tool o altro strumento riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna, esplicitando in ogni caso nel report annuale il metodo di calcolo utilizzato e i dati di input. Resta fermo che lo stesso criterio dovrà essere seguito ai fini della dichiarazione PRTR (DPR 157/2011) da parte di coloro che sono soggetti a tale adempimento.

Specificato che nel documento di riesame di AIA si è provveduto a correggere i seguenti errori materiali, apportando le seguenti modifiche nell'Allegato 1 "Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-4901 del 25/10/2019, come di seguito specificato:

1. al § **C3.1 CONFRONTO CON LE BAT** nella parte finale viene corretto il terzultimo capoverso come segue **"Posizionamento dell'installazione rispetto alla BAT 31"**, in quanto il riferimento alla BAT 30 era sbagliato;

Specificato che l'AIA rilasciata con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-4901 del 25/10/2019 è stata formulata mediante il software BAT-Tool che nel 2019 non presentava ancora la versione integrata per l'inserimento dei dati relativi al bilancio di massa, pertanto si ritiene opportuno aggiornare le condizioni dell'AIA non solo in riferimento all'installazione dell'arco di disinfezione e del sistema di raccolta e accumulo delle acque di lavaggio di ogni singolo capannone, ma anche in riferimento al calcolo delle emissioni in atmosfera di ammoniaca e del bilancio di azoto e fosforo escreti, apportando le seguenti modifiche nell'Allegato 1 "Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB 2019-4901 del 25/10/2019, come di seguito specificato:

1. al § **C1.2 DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL'ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO** alla tabella **Produzione e stoccaggio deiezioni in base al numero capi che si intende allevare** vengono aggiornati i valori delle righe relative a "Azoto totale al campo (kg/a)" e "Capacità contenitori di stoccaggio acque di lavaggio (m³)", come segue:

Azoto totale al campo (kg/a) (*)	22549
Capacità contenitori di stoccaggio acque di lavaggio (m ³)	18

2. sostituzione del § **C2.1.1 Emissioni in atmosfera** come segue:

C2.1.1 Emissioni in atmosfera

Per la descrizione delle emissioni in atmosfera si faccia riferimento alla Documentazione Tecnica disponibile all'indirizzo: <http://ippc-aia.arpa.emr.it/ippc-aia/DomandeAIADettaglioPub.aspx?id=63022>.

BAT 23 - Riduzione delle emissioni di ammoniaca provenienti dall'intero processo utilizzando la BAT applicata nell'azienda agricola (valori stimati con BAT-Tool)

Fasi	AMMONIACA emessa in atmosfera nelle diverse fasi (t/anno) senza l'applicazione delle BAT (Rif. BAT 23)	AMMONIACA emessa in atmosfera nelle diverse fasi (kg/anno) Situazione attuale	METANO emesso in atmosfera complessivamente (kg/anno) (*)
Emissioni in fase di stabulazione	7.517	4.703	9.900
Emissioni in fase di trattamento	-	-	
Emissioni in fase di stoccaggio	4.166	-	
Emissioni in fase di distribuzione	12.547	-	
Totale emissioni diffuse	24.230	4.703	9.900
% abbattimento ammoniaca con applicazione BAT	37 %		-

La ditta ha stimato la produzione complessiva di ammoniaca proveniente dall'allevamento tramite il sistema di calcolo BAT-Tool. La produzione complessiva di ammoniaca è pari a 4.703 kg/anno.

La produzione di ammoniaca associata alle fasi di stabulazione, stoccaggio e spandimento è riportata nella sezione D con il rispettivo limite di BAT-AEL.

- al § **C3.1 CONFRONTO CON LE BAT** viene modificato il valore della tabella finale relativo a “Dato emissivo aziendale kg NH₃/capo/anno” come segue: 0,04;
- al § **D2.3 CONDUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO INTENSIVO** alla tabella **Tipologia produttiva autorizzata** vengono aggiornati i valori delle righe relative a “Capacità contenitori di stoccaggio acque di lavaggio (m³)” e “Stima ammoniaca emessa (kg/anno)”, “Azoto totale escreto dal bilancio azoto aziendale”, “Fosforo totale escreto dal bilancio aziendale”, come segue:

Capacità contenitori di stoccaggio acque di lavaggio (m ³)	18
--	----

Stima ammoniaca emessa (kg/anno)	4703
Azoto totale escreto dal bilancio azoto aziendale	DATO AZIENDALE (kg N escreto/capo/anno)
	0,24
Fosforo totale escreto dal bilancio aziendale	DATO AZIENDALE (kg P₂O₅ escreto/capo/anno)
	0,1

5. alla prescrizione n. 20 viene modificato il valore tabellare relativo a “**Valore di emissione calcolato non prescrittivo (kg NH₃ per capo per anno)**” come segue: 0,04;
6. introduzione in fondo al § **D3.1.8 Monitoraggio e controllo suolo e acque sotterranee** della seguente tabella con relativo capoverso:

Emissioni di polveri (BAT 27)

TIPOLOGIA DI ANIMALI	EMISSIONE DI POLVERI kg/anno complessivi (BAT 27)	MISURA (*) indicare il sistema di calcolo impiegato	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report Gestore
			Gestore	Arpae		
Pollastre			Annuale	Triennale (verifica documentale)	Report annuale	Annuale

Al fine di effettuare il monitoraggio previsto dalla BAT 27, in mancanza di metodi di quantificazione più precisi, si possono utilizzare i seguenti coefficienti espressi in kg/capo/anno: Pollastre 0,02.

7. introduzione del § **E RACCOMANDAZIONI DI GESTIONE** e delle relative immagini del BAT-Tool e dell’azoto escreto;

Dato atto che il progetto di modifica suddetto ricade nella casistica prevista al punto 1.2.1 della circolare dalla Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 e pertanto si configura come modifica non sostanziale ma, soggetta ad aggiornamento dell'AIA;

Dato atto che trattandosi di modifiche non sostanziali non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l’azienda di un atto attestante l’accoglimento delle richieste presentate;

Considerato che la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-4901 del 25/10/2019 ha approvato l’Allegato 1 “Le condizioni di AIA” a seguito dell’adeguamento dell’installazione sita in Via Nuova n. 30 in loc. Pievequinta in Comune di Forlì, si ritiene opportuno procedere con la stesura aggiornata dello stesso Allegato (REV. 1) al fine sia di approvare/fotografare lo stato di fatto dell’installazione, sia per consentire a chiunque ne necessiti, una lettura complessiva facilitata del provvedimento e suo allegato;

Precisato che con l’aggiornamento dell’Allegato 1 “Le Condizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale” si è proceduto ha riformattare l’intero documento, in modo da uniformarlo alla versione più aggiornata;

Conseguentemente si sostituisce integralmente l’Allegato 1 “Le condizioni dell’AIA” di cui alla determinazione dirigenziale DET-AMB-2019-4901 del 25/10/2019 (ferma restando la validità e l’efficacia della medesima determinazione nonché gli obblighi in essa contenuti e la scadenza di AIA), con l’allegato “Le condizioni dell’AIA” (REV. 1) al presente provvedimento inteso quale parte integrante e sostanziale;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 del 30/12/15 e s.m.i. recante “*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015*”;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 96/2019 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione;

Vista la Determinazione del Dirigente Responsabile dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 876/2019 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione dal 01/11/2019 al 31/10/2022;

Dato atto che il Responsabile del procedimento Dott. Luca Balestri e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo alla presente autorizzazione, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Per quanto in premessa specificato, su proposta del Responsabile di Procedimento

DETERMINA

- 1 di **accogliere** la modifica non sostanziale all'AIA in premessa descritta presentata in data 07/05/2021 (prot. n. PG/2021/73006 del 10/05/2021) dalla Faeti Marino & C. Soc. Agr. s.s. con sede legale in Comune di Mercato Saraceno in Strada Taibo Castello n. 21 in loc. Taibo ed installazione riconducibile al punto 6.6 lettera a) dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis sita in Via Nuova n. 30 in loc. Pievequinta in Comune di Forlì relativa a:
 - installazione all'ingresso dell'allevamento di un sistema di disinfezione automezzi fisso e automatizzato;
 - realizzazione di un sistema di raccolta e accumulo delle acque di lavaggio di ogni singolo capannone;
- 2 di **sostituire**, conseguentemente, l'Allegato 1 di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-4901 del 25/10/2019 "Le condizioni dell'AIA", per le motivazioni già specificate e come in premessa modificato, con l'Allegato al presente provvedimento (Allegato 1 REV. 1), inteso quale parte integrante e sostanziale, di cui si modificano i seguenti paragrafi:
 - A) viene modificato il § **A3 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO**;
 - B) viene modificato il § **C1.2 DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL'ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO**;
 - C) viene sostituito il § **C2.1.1 Emissioni in atmosfera**;
 - D) viene modificato il § **C3.1 CONFRONTO CON LE BAT**;
 - E) viene modificata al § **D2.3 CONDUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO INTENSIVO** la tabella **Tipologia produttiva autorizzata**;
 - F) viene sostituita integralmente la prescrizione n. 19 (emissioni diffuse) al § **D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA** con i contenuti specificati nelle premesse del presente atto;
 - G) viene modificata al § **D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA** la prescrizione n. 20;
 - H) vengono inserite al § **D2.5 SCARICHI E PRELIEVO IDRICO** la prescrizione n. 35 bis e la prescrizione n. 35 ter riferite all'arco di disinfezione;
 - I) viene modificato il § **D3.1.8 Monitoraggio e controllo suolo e acque sotterranee**;
 - J) viene inserito il § **E RACCOMANDAZIONI DI GESTIONE**;
- 3 di **precisare** che le parti dell'**Allegato 1 Rev. 1** oggetto di modifica sono state evidenziate tramite la dicitura **(modifica giugno 2021)** e scritte in colore rosso;
- 4 di **precisare** che le parti dell'**Allegato 1 Rev. 1** modificate dalla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-1622 del 08/04/2020 sono state evidenziate tramite la dicitura **(modifica aprile 2020)** e scritte in colore rosso;

5 di **precisare** che:

- rimangono in vigore tutte le prescrizioni di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-4901 del 25/10/2019;
- la durata dell'autorizzazione è stabilita dalla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-4901 del 25/10/2019 di rilascio dell'AIA a seguito di riesame;
- il presente atto dovrà essere conservato unitamente alla succitata determinazione ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;

6 di **stabilire** che la modifica di AIA comunicata dalla Faeti Marino & C. Soc. Agr. s.s. ricade fra quelle definite non sostanziali ai sensi di legge;

7 di **fare salvi**:

7.1 i diritti di terzi;

7.2 quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;

8 di **dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;

9 di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;

10 di **stabilire** che il presente atto venga trasmesso al SUAP del Comune di Forlì affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla Faeti Marino & C. Soc. Agr. s.s.;

11 di **stabilire** inoltre che copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza al PTR Agrozootecnica di Arpae, al Comune di Forlì, all'Azienda USL della Romagna sede di Forlì, nonché alla Faeti Marino & C. Soc. Agr. s.s..

La Responsabile dell'Incarico di Funzione
"Autorizzazioni Complesse ed Energia"
Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.